

“ Art. 1. Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

“ La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni. ”

A questo articolo il Ministero propone che sia mantenuto l'ultimo capoverso, come è nel disegno di legge del Ministero, e che si aggiunga una limitazione relativa alla popolazione dei comuni, cioè che siano: “ al disotto di 10,000 abitanti. ”

La Commissione accetta queste due modificazioni?

**Morelli, relatore.** La Commissione aveva proposto l'eliminazione dell'ultimo capoverso, perchè è prescritto nell'articolo 4 che il Governo non può far prestiti senonchè per opere nuove; quindi quel capoverso pareva inutile alla Commissione.

Del resto, siccome l'eliminazione del predetto capoverso aveva lo scopo di aumentare le facultà al Governo, lasciando al suo senno e alla sua prudenza il regolare la concessione di questi prestiti, così la Commissione stessa non insiste; ed accetta l'emendamento dell'onorevole ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facultà di parlare l'onorevole Penserini.

**Penserini.** È sul limite di 10,000 abitanti che richiamerei l'attenzione dell'onorevole ministro; poichè mi pare che sia un poco troppo basso. Per le grandi città si è fatto qualchecosa; si è fatto anche molto per alcune; ma fra le grandi città ed i comuni di 10,000 abitanti, c'è una lunghissima serie di altre città minori.

Io crederei quindi che dovesse considerarsi questo; e pregherei l'onorevole ministro di vedere, se non fosse opportuno di portar invece quel limite a 20,000 abitanti.

*Voci.* No! no!

**Penserini.** O almeno lo pregherei di dare assicurazione che provvederà anche per i comuni intermedi, con altro disegno di legge.

**Presidente.** Ha facultà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Se una osservazione ci sarebbe a fare, è che il limite di 10,000 è soverchio. Avvegna- chè come ha detto il ministro, si tratti di un beneficio che bisogna concedere ai piccoli comuni. Guardate che all'articolo 2 è detto:

“ L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in

ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50,000. ”

Soccorriamo dunque i piccoli comuni; perchè per i grossi si è provveduto abbastanza, ed hanno maggiori risorse delle tante borgate sparse per tante parti d'Italia.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, rileggo l'articolo 1<sup>o</sup> come è stato emendato dal ministro dell'interno.

“ Art. 1. Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno, al disotto di 10 mila abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni, e all'interesse del 3 per cento.

“ La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni.

“ Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estenderà alle opere già iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari. ”

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

*(È approvato).*

“ Art. 2. I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi in rate annuali eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, numero 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

“ Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico.

“ L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50 mila.

“ La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno. ”

Metto a partito questo articolo 2.

*(È approvato).*

“ Art. 3. Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di lire 20 mila, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità. ”